



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

REI - REDDITO DI INCLUSIONE

[Per approfondimenti
consulta il Focus sul REI](#)

FAQ PER GLI OPERATORI

Cos'è il Reddito di Inclusione (REI)?

Il REI (Reddito di Inclusione) è la misura nazionale di contrasto alla povertà che può essere richiesta dal 1° dicembre 2017. Si compone di due parti: un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI); un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune. La norma di attuazione è il Decreto Legislativo n.147 del 2017. Dal 1° gennaio 2018 il REI ha sostituito il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione).

Quali sono i requisiti per avere diritto al REI?

Il REI viene erogato alle famiglie in possesso di requisiti che tengono conto della situazione economica, di residenza e soggiorno. Il diritto al beneficio economico è condizionato anche dall'eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali e dalla condizione reddituale rappresentata dall'indicatore della situazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati. N.B.: Fino al 1° luglio 2018 erano richiesti anche requisiti familiari, eliminati grazie alle risorse aggiuntive stanziare con la legge di bilancio.

Come sono cambiati i requisiti a partire dal 1° luglio 2018?

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 192) ha abrogato dal 1° luglio 2018 tutti i requisiti familiari (presenza di un minorenni, di una persona disabile, di una donna in gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne). Pertanto, a partire dal 1° giugno 2018, possono presentare domanda tutti coloro che possiedono gli altri requisiti, indipendentemente dalla composizione familiare.

**INFORMAZIONE E
ORIENTAMENTO**

Per essere ammessi alla misura è sufficiente essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa?	No, l'erogazione del REI è condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Solo per il 2018, il beneficio economico verrà concesso per un periodo massimo di 6 mesi anche in assenza della sottoscrizione del progetto. Inoltre, se all'atto dell'istruttoria, pur essendo soddisfatti i requisiti per il diritto al REI, risulta un importo del beneficio economico di REI pari a zero, non potendo dar seguito ad alcun pagamento, la domanda verrà respinta e la prestazione potrà essere rinnovata, in caso di variazione dei requisiti economici, senza attendere il decorso di alcun termine.
Che cosa si intende per nucleo familiare beneficiario?	È il nucleo familiare del richiedente, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU. Per determinarne la composizione, vale quanto stabilito dal Regolamento ISEE (DPCM 159/2013). Tale nucleo non coincide necessariamente con la famiglia anagrafica. Salvo casi particolari, la normativa ISEE prevede infatti che i coniugi fanno parte dello stesso nucleo anche se con diversa residenza anagrafica; i figli minori di 18 anni fanno parte del nucleo del genitore con il quale convivono; i figli maggiorenni, se non sono coniugati e non hanno figli, fanno parte del nucleo familiare dei genitori anche se non conviventi, se risultano a loro carico ai fini Irpef. A tal fine si chiarisce che sono considerati fiscalmente a carico se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2840,51, al lordo degli oneri deducibili.
Che cosa si intende per patrimonio immobiliare?	Per patrimonio immobiliare si intende il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, risultante nella Dichiarazione ISEE (DSU), definito ai fini IMU, al netto del mutuo residuo e del valore della casa di abitazione fino ad una soglia massima. La parte eccedente tale soglia del valore della casa d'abitazione così determinata è considerata per i 2/3.
Che cosa si intende per patrimonio mobiliare?	Per patrimonio mobiliare si intende il valore risultante nella Dichiarazione ISEE (DSU), relativo a depositi e conti correnti, titoli di Stato, azioni e gli altri strumenti finanziari previsti dalla normativa ISEE.
Che cos'è l'ISRE?	L'ISRE (Indicatore della Situazione Reddituale Equivalente) è uno dei quattro requisiti economici che bisogna verificare al momento della presentazione della domanda. Rappresenta la componente reddituale dell'ISEE e, ai fini dell'accesso al REI, non deve essere superiore a 3 mila euro.
Come si calcola l'ISRE?	L'ISRE, ai fini REI, si calcola dividendo il valore dell'ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) per il parametro della scala di equivalenza, determinato in base al numero dei componenti del nucleo familiare, senza tener conto di eventuali maggiorazioni. Entrambi i valori sono indicati nell'attestazione ISEE. Per i dettagli consulta l'approfondimento sull'ISRE nel focus del sito istituzionale dedicato al REI.
Che cosa si intende per familiare di cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1?	Per familiare di cittadino dell'Unione si intende il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge e gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri").

Perché nel modulo di domanda REI il richiedente deve dichiarare se ha tre o più figli minori?

Perché, compilando l'apposita dichiarazione di responsabilità prevista al quadro E del modulo di domanda, i beneficiari del REI forniscono le informazioni necessarie a verificare il diritto all'assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni. Qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, i beneficiari del REI accedono alla misura a prescindere dalla presentazione della relativa domanda. Infatti, la compilazione del quadro E equivale alla presentazione della domanda al Comune. In tal caso, pertanto, il Comune dovrà istruire la richiesta utilizzando le medesime procedure per la domanda di assegno per nuclei familiari con tre o più figli minori attualmente in uso. I nuclei familiari che risulteranno soddisfare i requisiti richiesti per l'accesso all'assegno al nucleo con tre o più figli minori accederanno direttamente alla misura, la cui liquidazione avverrà con le modalità attualmente in vigore.

E' a discrezione del richiedente REI barrare la casella del quadro E del modulo di domanda, per l'accesso all'assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni?

No, la compilazione della voce in questione, nel caso ricorrano le condizioni richieste, non è a discrezione del richiedente poiché è una condizione necessaria a verificare il diritto all'assegno del nucleo con almeno tre figli minori.

Quando è possibile richiedere il REI?

Il REI può essere richiesto in ogni momento a partire dal 1° dicembre 2017.

Cosa sono i punti per l'accesso al REI?

I punti per l'accesso al REI sono gli uffici dei Comuni che offrono informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della domanda. Inoltre i Comuni possono individuare anche altre strutture presso le quali consentire la presentazione della domanda, quali ad esempio i CAF o i patronati.

Chi è beneficiario del SIA può richiedere il REI?

Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere al REI, possono richiedere la trasformazione del SIA in REI. In ogni caso verrà garantita la fruizione del beneficio maggiore.

Qualora si decida di passare dal SIA al REI, la durata del REI sarà ridotta del numero di mesi per i quali si è percepito il SIA. Il beneficio, in tal caso, verrà erogato sulla stessa Carta di pagamento.

Coloro che già beneficiano del SIA e non intendono passare al REI, alla scadenza del SIA possono comunque richiedere l'accesso al REI, se in possesso dei requisiti. In questo caso il REI avrà una durata massima di 6 mesi, al fine di assicurare una copertura complessiva del beneficio (SIA+REI) pari a 18 mesi.

A decorrere dal 1° novembre 2017 la richiesta per il SIA non può più essere presentata.

Per i dettagli visita il focus del sito istituzionale dedicato al REI.

**PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA**

Il Comune può correggere eventuali errori relativi all'esito delle verifiche di competenza?

Qualora il Comune abbia salvato come "completata" una domanda senza inserire tutti gli esiti delle proprie verifiche, può inserirli o modificarli successivamente selezionando, nella procedura web – Gestione Domande - la voce "Modifica esito controlli comunali".

Il Comune come può correggere eventuali errori materiali relativi alle informazioni contenute nel modulo di domanda di REI una volta inviate in via definitiva all'INPS?

Ad oggi la domanda di REI, se salvata dal Comune/ambito territoriale in stato "bozza", può essere modificata e corretta in qualsiasi momento e in tutte le sue parti, compresi gli eventuali controlli comunali già inseriti. Inoltre, la domanda in tale stato può anche essere cancellata.

La domanda in stato "completata" non può essere oggetto di modifiche né cancellata. La stessa, sussistendone i presupposti, potrà essere oggetto esclusivamente di riesame (d'ufficio o su istanza di parte) da parte del Comune/ambito territoriale o dell'INPS.

Si consiglia, pertanto, di procedere, prima della trasmissione della domanda, a salvare in bozza la stessa e a controllarne il contenuto, anche utilizzando l'apposita funzione "anteprima dati inseriti". In tal modo sarà possibile trasmettere domande con dati corretti, che non debbano essere oggetto di riesami d'ufficio o cancellazioni, con aggravio di attività per le amministrazioni coinvolte e allungamento dei tempi per i cittadini.

Quando deve essere compilata la sezione REI-Com del modulo di domanda?

L'apposita Sezione REI-Com allegata al modulo di domanda deve essere compilata qualora nel quadro D della domanda sia stata selezionata l'opzione "uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dichiarati ai fini ISEE", vale a dire nel caso in cui i componenti il nucleo familiare siano in possesso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità ed utilizzato ai fini dell'accesso alla prestazione. Ad esempio, nel caso in cui la domanda sia stata presentata l'attestazione ISEE 2018 – con redditi riferiti all'anno 2016 – la sezione REI-com dovrà essere compilata quando l'attività sia iniziata dopo il primo gennaio 2016.

Ai fini della compilazione della sezione REI-Com per reddito previsto si intende il reddito lordo che il dichiarante prevede di percepire nell'anno solare di svolgimento dell'attività lavorativa, calcolato rapportando la retribuzione mensile al periodo in cui prevede di lavorare.

Diversamente, non occorrerà compilare la sezione REI-Com qualora nessun componente del nucleo familiare svolga attività lavorativa, ovvero le attività lavorative svolte da uno o più componenti del nucleo familiare siano state avviate tutte prima del 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi presenti in ISEE.

I dati contenuti nella sezione REI-Com della domanda verranno utilizzati per aggiornare i valori ISEE ed ISRE, ai fini della verifica della sussistenza del diritto e, in caso affermativo, della misura del beneficio.

Quando deve essere compilato il Modello REI-Com?

Il Modello REI-Com deve essere compilato nel caso di variazioni della situazione lavorativa e reddituale di uno o più componenti, nel periodo di fruizione del REI. La dichiarazione deve essere trasmessa all'INPS entro trenta giorni dell'inizio dell'attività lavorativa, a pena di decadenza del beneficio.

Per quali fini è richiesto al nucleo familiare beneficiario del REI di effettuare la comunicazione tramite il modello REI-Com?

Al nucleo familiare beneficiario del REI è richiesto di effettuare la comunicazione tramite il modello REI-Com esclusivamente ai fini della verifica della permanenza dei requisiti economici, con particolare riferimento al valore dell'ISEE, che non deve superare euro 6.000, e al valore dell'ISRE, che non deve superare euro 3.000. L'INPS aggiorna l'ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda REI, sostituendo il reddito annuo previsto comunicato tramite il modello REI-Com con i redditi utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

Quali attività deve svolgere il Comune una volta ricevuta la domanda REI?

I Comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, verificano i requisiti di residenza e di soggiorno e comunicano all'INPS le informazioni contenute nel modulo di domanda del REI, inclusive del codice fiscale del richiedente, e l'esito delle verifiche non oltre i quindici giorni lavorativi dalla presentazione di richiesta del REI. Tali informazioni dovranno essere trasmesse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, attraverso le modalità telematiche predisposte dall'Istituto. Tuttavia, trascorsi i quindici giorni dalla presentazione della domanda, l'INPS procederà alla istruttoria della domanda anche in assenza di comunicazione degli esiti delle verifiche di competenza delle amministrazioni comunali, poiché ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 vale, fino a prova di falso, quanto autodichiarato dal richiedente. In ogni caso, i Comuni dovranno verificare ex-post i requisiti di competenza e stabilire l'eventuale revoca del beneficio nel caso in cui dovessero riscontrare irregolarità.

Se la dimora abituale di un componente il nucleo familiare corrisponde alla convivenza anagrafica di cui all'art. 5 del DPR 30 maggio 1989 n. 223 (coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune) come si compone il nucleo ai fini REI?

Il nucleo familiare beneficiario è il nucleo familiare del richiedente, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU. Pertanto, come previsto dall'art. 3, comma 6, dal Regolamento ISEE, DPCM 159/2013, il soggetto che si trova in convivenza anagrafica è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto per i casi di affidamento. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

**PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA**

**VERIFICA DEI
REQUISITI DA PARTE
DEI COMUNI**

Il Comune come può modificare i dati relativi all'indirizzo di residenza del nucleo familiare richiedente una volta inviate in via definitiva le informazioni relative alla domanda REI all'INPS?

La domanda in stato "completata" non può essere oggetto di modifiche né cancellata. Sarà rilasciata da I.N.P.S. una apposita funzione di "variazione dei dati anagrafici" che permetterà di correggere tali informazioni. La funzione sarà resa disponibile ai Comuni/Ambiti e agli operatori dell'INPS.

Se uno dei componenti del nucleo familiare beneficiario, in corso di fruizione del beneficio, dovesse cambiare residenza, il diritto al REI va revocato?

Nel caso il cambio di residenza non comporti una variazione nella composizione del nucleo familiare come definito ai fini ISEE, il beneficio non deve essere sospeso. In caso contrario, si applica quanto previsto per le variazioni nella composizione del nucleo familiare.

Ai fini della verifica dei requisiti economici per l'accesso al REI quale ISEE viene preso in considerazione?

Ai fini della verifica dei requisiti economici, sarà presa in considerazione l'attestazione ISEE in corso di validità: se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l'ISEE minorenni; in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l'ISEE ordinario; in presenza di ISEE corrente (che aggiorna l'ISEE ordinario o l'ISEE minorenni) sarà comunque considerato quest'ultimo. In caso di presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni che non abbiano entrambi i genitori in comune, verrà considerato il più favorevole tra gli eventuali differenti indicatori ISEE Minori.

Se il richiedente REI è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa ha sempre diritto al beneficio economico?

No, il soddisfacimento dei requisiti per il diritto al REI non necessariamente comporta il diritto al beneficio economico, in quanto questo è condizionato anche dall'eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali e dalla condizione reddituale rappresentata dall'indicatore della situazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati. Pertanto, se il valore dei trattamenti assistenziali e dell'ISR risulta superiore al valore del beneficio massimo mensile di REI, al nucleo familiare beneficiario non verrà corrisposta alcuna somma.

Gli ammortizzatori sociali di sostegno al reddito sono compatibili con la contemporanea fruizione del REI?

No. Il REI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpl, o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria (ad esempio, ASDI, Mobilità ordinaria o in deroga, Trattamenti speciali edili, ASpl, MiniASpl, Dis-coll, disoccupazione agricola). Il REI non può essere percepito nel mese in cui viene erogata la disoccupazione agricola e per gli 11 mesi successivi.

**VERIFICA DEI
REQUISITI DA PARTE
DEI COMUNI**

**VERIFICA DEI
REQUISITI SULLA
CONDIZIONE
ECONOMICA**

Ai fini della corresponsione del REI, per contemporanea fruizione si intende il momento dell'ammissione alla NASpl o agli altri ammortizzatori sociali del lavoratore componente il nucleo familiare richiedente/beneficiario del REI?

No, per contemporanea fruizione si intende il momento in cui il lavoratore componente il nucleo familiare richiedente/beneficiario del REI percepisce le somme erogate a seguito dell'ammissione alla NASpl o agli altri ammortizzatori sociali.

Che cosa si intende per autoveicoli e motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta?

Si intendono tutti gli autoveicoli e motoveicoli, nuovi ed usati, la cui data di prima immatricolazione non sia antecedente i 24 mesi dalla domanda. Pertanto, nel caso di acquisto e nuova immatricolazione di un'auto usata rileva solo la data di prima immatricolazione.

Che cosa succede se l'attestazione ISEE presenta omissioni o difformità?

Se il cittadino viene a conoscenza (tramite lettera inviata dall'INPS o tramite consultazione della piattaforma dell'Istituto) che la sua domanda REI è stata sospesa perché l'ISEE presenta omissioni o difformità deve rivolgersi alla sede INPS territorialmente competente e ha le seguenti possibilità:

- fornire documenti giustificativi delle omissioni e/o difformità;
- rettificare la DSU difforme;
- presentare una nuova DSU, correttiva delle omissioni/difformità riscontrate.

La difformità può essere rilevata sia in fase istruttoria che nella successiva gestione (rinnovo) del beneficio.

In quali casi l'ISEE e l'ISRE superiori alle soglie non sono motivo di esclusione dall'accesso al REI?

L'ISEE e l'ISRE superiori alle soglie non sono sempre motivo di esclusione. Infatti, se nel periodo di riferimento dell'ISEE (per l'ISEE 2018, l'anno 2016), il nucleo familiare ha percepito il SIA, l'ASDI o la Carta acquisti, i valori dell'Indicatore ISEE e dell'indicatore ISRE vengono ricalcolati e, se risultano inferiori rispettivamente a 6000 e 3000 euro, il nucleo sarà ammesso ai benefici, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa. L'ISEE e l'ISRE vengono ricalcolati anche se nello stesso periodo la famiglia ha percepito le misure regionali che ampliano la platea dei beneficiari SIA/REI o prevedono l'incremento del beneficio ("RED" in Puglia, "MIA" in Friuli Venezia Giulia, "RES" in Emilia Romagna). Infatti anche l'ammontare di queste misure viene sottratto dal valore risultante dall'attestazione ISEE.

La variazione della composizione del nucleo familiare comporta la perdita del beneficio?

No, a condizione che il nuovo nucleo soddisfi i requisiti previsti. Nel caso in cui il nucleo beneficiario non presenti, entro due mesi dalla variazione, una DSU aggiornata, è soggetto alle sanzioni sulla base dell'ammontare del beneficio indebitamente percepito o alla revoca del beneficio, fermo restando il recupero da parte di INPS di quanto versato in eccesso.

Se a seguito della variazione della composizione del nucleo familiare beneficiario REI si formano due nuovi nuclei familiari distinti, entrambi in possesso dei requisiti per accedere al REI, per continuare a godere dei benefici è sufficiente presentare un nuovo ISEE oppure occorre presentare una nuova domanda REI?

Il nucleo familiare modificato in cui è presente il richiedente/beneficiario iniziale della carta REI per continuare a godere dei benefici deve presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione nonché una nuova domanda di REI. Anche il nuovo nucleo, se ha i requisiti per accedere al REI, può richiedere l'ISEE e presentare domanda per l'accesso al REI. Per entrambi i nuclei formati a seguito della variazione il beneficio verrà corrisposto per il periodo residuo rispetto a quello già goduto dal nucleo familiare originario a seguito della domanda iniziale.

Quando deve essere presentato l'ISEE corrente?

L'ISEE corrente deve essere presentato in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora vi sia una variazione superiore al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

Se in corso di fruizione del beneficio ricorrono le condizioni per presentare l'ISEE corrente, l'ammontare del beneficio viene rideterminato?

Nel caso di variazione dell'attività lavorativa che comporti una riduzione nell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) superiore al 25% potrà essere presentato l'ISEE corrente. In tal caso la riduzione dell'Indicatore comporterà un aumento del beneficio spettante.

Il REI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare?

Sì, il REI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel rispetto dei requisiti economici previsti dal decreto legislativo 147/2017 per il nucleo familiare del richiedente la prestazione.

Se un cittadino presenta richiesta REI con riferimento a un'attestazione ISEE 2018 – quindi riportante i redditi anno 2016 - deve compilare la sezione REI-Com se ha iniziato un'attività lavorativa dopo 1 gennaio 2016?

Sì, infatti la sezione REI-Com deve essere compilata contestualmente alla presentazione della domanda REI nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa, avviata successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dichiarati nella DSU - ISEE ai fini del calcolo aggiornato del beneficio economico poiché - come previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 147 del 2017 - nel calcolo del beneficio economico REI si tiene conto anche del valore dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR). Infatti, nel caso l'attività sia stata avviata successivamente al 1° gennaio 2016 e sia proseguita anche nell'anno successivo, ai fini di un calcolo aggiornato del beneficio economico è necessario tener conto anche dei redditi percepiti successivamente al 31 dicembre 2016, non considerati dall'ISEE 2018, e che possono essere rilevati solo tramite la compilazione della sezione REI-Com. Ad esempio, se l'attività lavorativa attualmente svolta è iniziata a novembre 2016 ed è ancora in corso, il reddito rilevato dall'ISEE farà riferimento solo a 2 mesi di attività lavorativa svolta nel 2016. Compilando la sezione REI-Com, l'INPS ha a disposizione i dati relativi ai redditi percepiti nel 2017 necessari ad aggiornare l'ISR che consente un calcolo aggiornato del beneficio economico REI.

VERIFICA DEI REQUISITI SULLA CONDIZIONE ECONOMICA

Che cosa devono fare i componenti del nucleo richiedente il REI che, al momento della richiesta, percepiscono redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità ed utilizzato ai fini dell'accesso alla prestazione?

Nel caso in cui i componenti il nucleo familiare siano in possesso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità ed utilizzato ai fini dell'accesso alla prestazione, devono selezionare l'opzione presente nel quadro D del modello di domanda REI "uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE (ad esempio per l'ISEE 2018, l'attività deve essere iniziata dopo l'1.1.2016): in tali situazioni per ciascun componente occorre compilare la sezione REI-Com della presente domanda" e compilare, appunto, l'apposita Sezione REI-Com allegata al modulo di domanda stesso. Diversamente, non occorrerà compilare la sezione REI-Com laddove nessun componente del nucleo familiare svolga attività lavorativa, ovvero le attività lavorative svolte da uno o più componenti del nucleo familiare siano state avviate tutte prima del 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi presenti in ISEE (ad esempio per l'ISEE 2018, l'anno di riferimento è il 2016).

Ai fini della compilazione dei modelli REI-Com che cosa si intende per reddito previsto?

Ai fini della compilazione dei modelli REI-Com, per reddito previsto si intende il reddito lordo che si prevede di percepire nell'anno solare di svolgimento dell'attività lavorativa, rapportando la retribuzione mensile al periodo in cui si prevede di lavorare.

Ai fini delle comunicazioni REI-Com devo dichiarare solo l'attività di lavoro svolta in Italia?

No, devono essere dichiarate anche le attività lavorative svolte all'estero.

Nel caso in cui più componenti del nucleo familiare al momento della richiesta stiano svolgendo attività lavorative avviate successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE, occorre compilare la sezione REI-Com per ogni componente in tale situazione?

Sì, nel caso più componenti del nucleo familiare abbiano avviato attività lavorative successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE, occorre compilare un modulo per ciascun componente.

Che cosa devono fare i componenti del nucleo familiare in caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del REI?

I componenti del nucleo percettore del REI, in caso di variazione della situazione lavorativa, sono tenuti a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto derivante da tale attività. Tali comunicazioni devono essere effettuate, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, tramite il modello REI-Com.

Che cosa succede se un contratto di lavoro viene rinnovato/prorogato nel corso dell'erogazione del beneficio economico? (ad esempio scade il 30 aprile e viene rinnovato il 1° maggio).

Il componente del nucleo familiare beneficiario del REI dovrà compilare un nuovo modello REI-Com. Nel modulo andrà indicata la medesima data di inizio attività, segnalando come data fine quella post proroga e indicando il nuovo reddito presunto complessivo.

Che cosa succede se uno stesso componente il nucleo familiare dovesse sottoscrivere più contratti scaglionati nel corso dell'anno con diversi datori di lavoro?

Il componente deve compilare un modulo per ciascuna variazione.

Che cosa succede se l'attività lavorativa comunicata tramite la sezione Rel-Com si protrae oltre l'anno solare di presentazione della domanda?

Se l'attività lavorativa comunicata tramite la sezione Rel-Com si protrae oltre l'anno solare di presentazione della domanda, dovrà essere presentato il modello Rel-Com, entro il mese di gennaio.

VERIFICA DEI REQUISITI SULLA CONDIZIONE ECONOMICA

Che cosa succede se l'attività lavorativa già dichiarata si protrae nel corso dell'anno solare successivo?

Se l'attività lavorativa già dichiarata, con sezione REI-Com o con modello REI-Com, si protrae nel corso dell'anno solare successivo, è necessario trasmettere un nuovo modello REI-Com all'Inps entro il mese di gennaio, a pena di decadenza dal beneficio. (Esempio: a ottobre 2017 un componente il nucleo familiare richiedente inizia un'attività lavorativa la cui durata è prevista si concluda a giugno 2018 per un reddito complessivo lordo pari a euro 9.000. In questo caso, se il richiedente REI presenta domanda a dicembre 2017, nella sezione REI-Com dovrà dichiarare un importo pari a euro 3.000, vale a dire euro 9.000/9 mensilità*3 mesi del 2017. Invece, entro il mese di gennaio 2018, dovrà dichiarare tramite il modello REI-Com la parte residua di euro 6.000, vale a dire 9.000/9 mensilità * 6 mesi).

Il venir meno dei requisiti necessari al mantenimento dei benefici economici comporta la restituzione delle somme già percepite?

No, il nucleo familiare beneficiario potrà continuare a utilizzare le somme residue legittimamente percepite prima dell'interruzione.

Che cosa succede se un lavoratore, a seguito della presentazione del modello o della sezione REI-Com, viene escluso dai benefici a causa del superamento della soglia ISEE, ma il rapporto di lavoro in questione si interrompe prima della scadenza prevista con conseguente riduzione del reddito che lo fa rientrare nei parametri per continuare a percepire i benefici REI?

Dovrà essere presentata una nuova domanda e il beneficio avrà una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto, applicandosi il comma 7 dell'art. 4 del D.lgs. 147/2017.

Che cosa si intende per persona con disabilità?

Per persona con disabilità si intende la persona per la quale sia stata accertata una condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE e risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un disabile con tutore, il richiedente deve allegare alla domanda REI una specifica documentazione per dimostrare lo status di tutore?

Sì, lo status di tutore - ovvero dell'amministratore di sostegno o del curatore - deve essere dimostrato mediante il provvedimento giurisdizionale di nomina. In particolare, tale provvedimento rivestirà la forma della sentenza nei primi due casi, quello di decreto motivato nel caso del curatore.

Il nucleo familiare in cui è presente un disabile senza il suo genitore, può richiedere l'accesso al REI?

Sì, purché nel nucleo familiare sia presente il tutore, ovvero l'amministratore di sostegno o il curatore.

Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità e il suo tutore o il suo amministratore di sostegno o curatore, può essere ammesso ai benefici previsti dal REI?

Sì, il nucleo può essere ammesso al beneficio, purché il nucleo sia in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

Il tutore, l'amministratore di sostegno e il curatore devono essere componenti del nucleo familiare richiedente il REI?

Sì, devono essere necessariamente componenti del nucleo familiare richiedente il REI, indipendentemente dal grado di parentela con il disabile.

**VERIFICA DEI
REQUISITI FAMILIARI
RICHIESTI FINO AL 31
MAGGIO 2018**

Che cosa si intende per persona in stato di disoccupazione?

a) Per persone in stato di disoccupazione si intendono i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, come previsto ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e successive modifiche e integrazioni. b) Inoltre, per le finalità di accesso al REI, si considera in stato di disoccupazione anche il lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente, con riferimento al 2018, 8.000 e 4.800 euro)

I Comuni verificano soltanto i requisiti di residenza e di soggiorno?

No, per le domande presentate entro il 31 maggio 2018 gli ambiti territoriali e i comuni verificano anche, in caso sia stata indicata in sede di domanda, la sussistenza del requisito familiare della donna in stato di gravidanza accertata e la presenza di un tutore nel nucleo familiare in cui ci sia una persona con disabilità, in assenza dei suoi genitori. Inoltre, possono verificare l'effettiva composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE. A tal proposito resta fermo quanto previsto nella disciplina ISEE, secondo la quale "gli enti erogatori eseguono ... tutti i controlli necessari ... sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante ... avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci" (art. 11, co. 6, DPCM n. 159 del 2013). Si ritiene che tali controlli debbano essere effettuati dai comuni, nelle modalità di cui all'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000, essendo gli enti tenutari delle anagrafi dei residenti, sulla cui base è costruito il nucleo familiare a fini ISEE.

I Comuni come verificano il requisito familiare della donna in stato di gravidanza accertata?

I Comuni verificano lo stato di gravidanza accertata richiedendo al cittadino l'esibizione di documentazione medica attestante lo stato di gravidanza rilasciata da una struttura pubblica (nel caso sia il solo requisito posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto).

I Comuni come verificano la presenza di un tutore (ovvero dell'amministratore di sostegno o del curatore) nel nucleo familiare in cui ci sia una persona con disabilità?

I Comuni verificano la presenza di un tutore, ovvero dell'amministratore di sostegno o del curatore nel nucleo familiare in cui ci sia una persona con disabilità chiedendo al cittadino di esibire il provvedimento giudiziale di nomina o di fornirne gli estremi.

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO

Qual è l'importo del REI?

L'importo del beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e dipende dalle risorse economiche già possedute. Il beneficio massimo mensile, per una famiglia composta da 6 o più persone, è di 539,82€. Il beneficio spetta nel suo valore massimo solo ai nuclei familiari che non ricevono altri trattamenti assistenziali e hanno l'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) pari a zero. Per i dettagli visita il focus del sito istituzionale dedicato al REI.

Il nucleo familiare beneficiario ha sempre diritto al beneficio massimo mensile?

No, il nucleo familiare ha diritto al beneficio massimo mensile solo nel caso in cui non percepisca trattamenti assistenziali e non possieda risorse proprie come calcolate per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) adottato ai fini ISEE (non considerando i benefici assistenziali già sottratti). Per i dettagli visita il focus del sito istituzionale dedicato al REI.

Che cosa succede se il nucleo familiare beneficiario percepisce altri trattamenti assistenziali?

I trattamenti assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del REI vengono sottratti dal beneficio massimo mensile.

Ai fini del calcolo del beneficio economico che cosa si intende per trattamenti assistenziali?

I trattamenti assistenziali percepiti dai componenti il nucleo familiare, ad eccezione di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi ovvero quelli che non dipendono dalla condizione economiche (ad esempio l'indennità di accompagnamento).

Nel calcolo del beneficio economico si tiene conto anche degli arretrati?

No, nel calcolo del beneficio economico non si tiene conto delle erogazioni di trattamenti assistenziali riferite al pagamento di arretrati.

Una eventuale modifica della composizione del nucleo familiare beneficiario, determina una variazione del beneficio?

Sì, in caso di variazione della composizione del nucleo familiare, fermo restando il mantenimento dei requisiti, il beneficio economico sarà corrispondentemente rideterminato in base al nuovo numero dei componenti. In tal caso, il nucleo familiare è tenuto a presentare una nuova DSU.

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO

Nella determinazione del beneficio di quali trattamenti assistenziali si tiene conto?

Ai fini del calcolo del beneficio economico del REI rilevano solo una minoranza di prestazioni tra quelle elencate nella sezione A1 della Tabella 1 del Regolamento attuativo del Casellario dell'Assistenza e, nella fattispecie quelle individuate dai codici da A1.01 ad A1.04. Nello specifico, vengono inclusi nel calcolo (e quindi sottratti dal beneficio massimo del REI) i trattamenti assistenziali sottoposti alla prova dei mezzi, che dipendono cioè dalla condizione economica, erogati dall'INPS (ad esempio l'assegno per il nucleo familiare con 3 figli minori, l'assegno di maternità, la carta acquisti, l'assegno sociale, la pensione di invalidità civile) e i contributi economici a integrazione del reddito familiare erogati dagli enti locali, che devono a tal fine alimentare il SIUSS. Il beneficio economico viene calcolato mensilmente dall'INPS sulla base delle informazioni in proprio possesso sui trattamenti assistenziali percepiti dal nucleo.

Ai fini del calcolo del beneficio economico del REI rilevano tutti i trattamenti assistenziali?

Non tutte le prestazioni sociali agevolate, per le quali comunque permane un obbligo di comunicazione al SIUSS nelle modalità previste per il Casellario dell'Assistenza, rilevano ai fini del calcolo del beneficio economico del REI. Vanno innanzitutto escluse le prestazioni che non costituiscono "trattamenti assistenziali" ovvero prestazioni erogate in forma diversa da quella dei "contributi economici", di cui alla sezione A1 della Tabella 1 del citato Regolamento attuativo del Casellario dell'Assistenza. Inoltre, non si tiene conto dei trattamenti assistenziali non sottoposti alla prova dei mezzi, vale a dire quelli che non dipendono dalla condizione economica (ad esempio l'indennità di accompagnamento) e dei trattamenti di natura previdenziale (ad esempio la pensione ordinaria di inabilità di cui alla Legge 222/1984). Infine, non incidono sull'importo del beneficio i seguenti trattamenti assistenziali:

- a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- b) le indennità per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del REI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;
- d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi."

I trattamenti assistenziali rilevanti ai fini della determinazione del beneficio REI a quale periodo si riferiscono?

Per determinare l'ammontare del beneficio REI si considerano i trattamenti assistenziali eventualmente percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del REI.

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO

Ai fini del calcolo del beneficio mensile, come viene considerato il trattamento assistenziale con periodicità diversa da quella mensile?

In caso di erogazioni con periodicità diversa da quella mensile, l'ammontare dei trattamenti viene calcolato posteriormente all'erogazione, rapportandolo al numero di mesi cui lo stesso si riferisce. Ad esempio, una prestazione pari a 600 euro, erogata con periodicità semestrale, sarà considerata per ciascuno dei sei mesi successivi all'erogazione, ai fini dell'ammontare del beneficio economico del REI, per un sesto. Pertanto, dal beneficio massimo mensile di 539,82 euro spettante a un nucleo composto da sei o più componenti, sarà sottratto un importo pari a 100 euro e al nucleo beneficiario in questione, se privo di altri redditi, sarà corrisposto un beneficio mensile pari a 439,82 euro. Con riferimento alla quota del trattamento erogata nel secondo semestre, si effettuerà il medesimo calcolo ai fini della determinazione del beneficio REI.

Ai fini del calcolo del beneficio mensile, come viene considerato il trattamento assistenziale erogato in un'unica soluzione?

In caso di erogazioni in una unica soluzione, incluse le mensilità aggiuntive erogate ai titolari di trattamenti con periodicità mensile, tali trattamenti sono considerati in ciascuno dei dodici mesi successivi all'erogazione per un dodicesimo del loro valore. Quindi, i trattamenti da considerare ai fini del calcolo del beneficio, sono quelli percepiti contestualmente alla percezione del beneficio economico del REI e quelli percepiti anteriormente che abbiano periodicità superiore a quella mensile che, rapportati al numero di mesi a cui la prestazione si riferisce, ricadono in ogni caso nel periodo di fruizione del REI. Ad esempio, con riferimento a quest'ultima fattispecie, una prestazione pari a 1.200,00 euro, erogata in una unica soluzione nel mese di ottobre 2017, sarà considerata in ciascuno dei dodici mesi successivi all'erogazione, ai fini dell'ammontare del beneficio economico del REI, per un dodicesimo. Pertanto, dal beneficio massimo mensile di 539,82 euro spettante a un nucleo composto da sei o più componenti, sarà sottratto un importo pari a 100 euro e al nucleo beneficiario in questione, se privo di altri redditi, sarà corrisposto un beneficio mensile pari a 439,82 euro fino a settembre 2018.

Ai fini del calcolo del beneficio mensile, come viene considerato il bonus bebè (l'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014)?

Dal beneficio mensile viene sottratto il solo incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui pari ad 80 euro mensili (art. 25, comma 4 del D.lgs. 147/2017).

Nel calcolo del beneficio economico si tiene conto anche dei trattamenti assistenziali erogati a livello locale?

Sì, nel calcolo del beneficio economico si tiene conto anche dei trattamenti assistenziali erogati a livello locale. Tali trattamenti devono essere obbligatoriamente comunicati dai singoli enti erogatori all'INPS tramite il Sistema informativo unitario dei servizi (SIUSS). Al riguardo si vedano anche le Note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 11273 del 28 dicembre 2017 e n. 6197 del 4 giugno 2018 pubblicate nel focus del sito dedicato al REI.

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO

Gli operatori degli Enti erogatori come comunicano i trattamenti assistenziali erogati a livello locale?

L'articolo 24 del D.lgs n. 147/2017 prevede che i dati e le informazioni necessari ad alimentare il Sistema informativo unitario dei servizi (SIUSS), il Sistema che integra e sostituisce il sistema informativo dei servizi sociali e il casellario dell'assistenza, siano trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni agevolate soggette a ISEE. Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del funzionario responsabile dell'invio. Nelle more dell'adozione della disciplina attuativa del SIUSS, resta fermo quanto previsto dal decreto 16 dicembre 2014, n. 206 recante le modalità attuative del Casellario dell'assistenza, e, in particolare, le modalità di comunicazione delle informazioni stabilite dall'INPS con successivi decreti direttoriali n. 8 del 10 aprile 2015 e n. 103 del 15 settembre 2016. Al riguardo si vedano anche le Note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 11273 del 28 dicembre 2017 e n. 6197 del 4 giugno 2018 pubblicate nel focus del sito dedicato al REI.

Gli operatori degli Enti erogatori chiamati ad alimentare il SIUSS/Casellario dell'assistenza quali trattamenti erogati a livello locale devono comunicare ai fini della determinazione del beneficio?

Per gli operatori degli Enti erogatori chiamati ad alimentare il SIUSS/Casellario dell'assistenza con riferimento ai trattamenti assistenziali erogati a livello locale, le uniche prestazioni rilevanti ai fini REI sono quelle individuate dal codice A1.04, denominate "Contributi economici a integrazione del reddito familiare" e descritte come "Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose" della sezione A1 della Tabella 1 del Regolamento attuativo del Casellario dell'Assistenza. Rilevano ai fini della determinazione del beneficio ma non devono essere inserite dagli operatori degli Enti locali, le informazioni relative alla Carta acquisti, in quanto l'ente erogatore è l'INPS (codice A1.03), e le informazioni relative all'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e all'assegno di maternità di base (rispettivamente, codici A1.01 e A1.02), poiché pur trattandosi di prestazioni il cui potere concessorio è in capo ai comuni, le relative informazioni sono inviate al SIUSS direttamente dall'INPS.

Come devono essere caricate le informazioni relative ai trattamenti erogati in un'unica soluzione nel SIUSS/Casellario dell'assistenza?

Gli operatori degli Enti erogatori chiamati ad alimentare il SIUSS/Casellario dell'assistenza con riferimento ai trattamenti assistenziali erogati a livello locale, ai fini del calcolo del beneficio del REI devono fornire i dati relativi ai trattamenti individuati dal codice A1.04, denominate "Contributi economici a integrazione del reddito familiare" e descritte come "Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose" nella sezione A1 della Tabella 1 del Regolamento attuativo del Casellario dell'Assistenza. Nel momento del caricamento delle informazioni nel Casellario dell'assistenza, nella Sezione 3 - Prestazioni sociali del Casellario dell'assistenza dovrà essere selezionato nel campo "2.3.1 Carattere prestazione", la voce "2. Occasionale (unica soluzione)", poi, nel campo "2.3.8" si dovrà indicare la data effettiva o prevista di erogazione della prestazione, nel campo "2.3.9" l'importo della prestazione. Si precisa che per le prestazioni occasionali non vanno compilati il campo "2.3.10" e il campo "2.3.11".

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO

Come devono essere caricate le informazioni relative ai trattamenti relativi a prestazioni periodiche nel SIUSS/Casellario dell'assistenza?

Gli operatori degli Enti erogatori chiamati ad alimentare il Casellario dell'assistenza con riferimento ai trattamenti assistenziali erogati a livello locale, ai fini del calcolo del beneficio del REI devono fornire i dati relativi ai trattamenti individuati dal codice A1.04, denominate "Contributi economici a integrazione del reddito familiare" e descritte come "Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose" nella sezione A1 della Tabella 1 del Regolamento attuativo del Casellario dell'Assistenza. Nella Sezione 3 - Prestazioni sociali del Casellario dell'assistenza, dovrà essere selezionato il campo "2.3.1 Carattere prestazione", la voce "1. Periodico", poi, nel campo "2.3.6" si dovrà indicare la data effettiva o prevista di inizio della prestazione, nel campo "2.3.7" la data effettiva o prevista di fine della prestazione, nel campo "2.3.10" i mesi di erogazione e nel campo 2.3.11 l'importo mensile erogato (importo totale/mesi totali di erogazione).

Ai fini delle comunicazioni relative ai trattamenti assistenziali eventualmente percepiti dai componenti del nucleo familiare beneficiario ai fini della determinazione del valore mensile del REI, quale periodo di riferimento occorre prendere in considerazione?

Ai fini della determinazione del valore mensile del REI, occorre prendere in considerazione i trattamenti assistenziali, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, erogati in corso di fruizione del beneficio e quelli percepiti anteriormente che abbiano periodicità superiore a quella mensile che, rapportati al numero di mesi a cui la prestazione si riferisce, ricadono in ogni caso nel periodo di fruizione del REI.

Si ricorda che non sono da considerare i seguenti trattamenti assistenziali, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del D. Lgs. 147/2017:

- a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- b) le indennità per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del REI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;
- d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

Quali sono i termini previsti per la trasmissione delle informazioni relative ai trattamenti assistenziali, ai fini della determinazione del valore mensile del REI?

Al fine di consentire il calcolo corretto del beneficio economico REI ed evitare erogazioni di prestazioni indebite, è necessario che la trasmissione delle informazioni relative ai trattamenti in questione avvenga tempestivamente. Resta fermo l'obbligo previsto dalla disciplina vigente di trasmissione anche di tutte le altre prestazioni sociali pur non rilevanti ai fini REI. Si ricorda in proposito l'art. 24, co. 5 del d. lgs. n. 147 del 2017 ove si prevede che "il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del funzionario responsabile dell'invio".

La trasmissione delle informazioni relative ai trattamenti assistenziali, ai fini della determinazione del valore mensile del REI, deve essere gestita a livello di singolo Comune o può essere gestita dall'Ambito territoriale?

I dati e le informazioni relativi ai trattamenti assistenziali che rilevano ai fini REI, così come quelli relativi al complesso delle prestazioni sociali, sono trasmessi all'INPS dai Comuni e dagli Ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni sociali.

I Comuni entro quanti giorni ricevono la comunicazione relativa agli esiti delle verifiche di competenza dell'INPS?

L'INPS attraverso i canali utilizzati dai comuni/ambiti per la trasmissione delle domande mette a disposizione l'esito delle verifiche entro 5 giorni dalla comunicazione delle informazioni contenute nel modulo di domanda di REI da parte dei Comuni o degli ambiti territoriali. Con riferimento ai nuclei per i quali risultino soddisfatti i requisiti verificati dall'INPS, in esito ai controlli del Comune e comunque decorsi 15 giorni dalla presentazione della domanda, l'INPS per l'anno 2018 procede all'erogazione del beneficio. Infatti, per le domande presentate fino a dicembre 2018, le amministrazioni interessate avranno a disposizione sei mesi per comunicare l'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato, in mancanza della quale il beneficio sarà sospeso. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'INPS, in caso di esito positivo delle verifiche di competenza propria nonché di quelle di competenza dei Comuni e degli Ambiti territoriali, comunica agli Ambiti territoriali e ai Comuni il riconoscimento del beneficio condizionatamente alla sottoscrizione del Progetto. Il versamento del beneficio è disposto dall'INPS solo a seguito della comunicazione da parte dei Comuni della avvenuta sottoscrizione del progetto.

**COMUNICAZIONE
ESITI AI CITTADINI**

ANALISI PRELIMINARE

Come viene predisposto il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa?	<p>Una volta verificato il possesso dei requisiti, il Comune predispone una valutazione multidimensionale per il nucleo familiare ai fini della predisposizione del progetto personalizzato. La valutazione prende avvio da un'analisi preliminare, che viene effettuata da operatori sociali entro 25 giorni dalla richiesta del REI. In esito all'analisi preliminare si possono verificare tre situazioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. l'assistente sociale procede con la famiglia alla definizione del progetto;2. emerge un bisogno di natura esclusivamente lavorativa, per cui il progetto è sostituito dal Patto di servizio ovvero dal Programma di ricerca intensiva di occupazione, entrambi di competenza dei Centri per l'impiego;3. emerge la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito prima di procedere alla definizione del Progetto. In questo caso è costituita una équipe multidisciplinare che acquisisce anche eventuali valutazioni e progetti preesistenti relativi ai membri del nucleo. Nell'ipotesi in cui uno o più componenti il nucleo familiare siano già stati valutati dai competenti servizi territoriali e dispongano di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al decreto in trattazione, si provvede ad integrare la valutazione e la progettazione secondo i principi e con gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 147/2017.
Quando deve essere costituita l'équipe multidisciplinare?	<p>L'équipe multidisciplinare viene costituita se, a seguito dell'analisi preliminare, emerge la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito.</p>
L'équipe multidisciplinare deve essere costituita sempre?	<p>No, l'équipe multidisciplinare non viene formata, oltre che nei casi in cui il progetto personalizzato sia sostituito dal Patto di Servizio o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione, anche nel caso in cui a seguito dell'analisi preliminare, avendo riscontrato l'assenza di bisogni complessi, non ne emerga la necessità. In tal caso, il servizio sociale competente provvede a redigere il progetto personalizzato, eventualmente in versione semplificata.</p>
Come è composta l'équipe multidisciplinare?	<p>L'équipe multidisciplinare è composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori, appartenenti alla rete dei servizi territoriali, individuati sulla base dei bisogni più rilevanti del nucleo familiare con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione (l'équipe multidisciplinare acquisisce anche eventuali valutazioni e progetti preesistenti relativi ai membri del nucleo).</p>

Che cos'è il Progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa?

Il Progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa è un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale.

Viene definito dai servizi sociali del Comune insieme alla famiglia sulla base di una valutazione dei bisogni e delle potenzialità. La sottoscrizione del Progetto è necessaria per il mantenimento del beneficio economico e impegna la famiglia a svolgere specifiche attività (contatti con i servizi, ricerca attiva di lavoro, adesione a progetti di formazione, frequenza e impegno scolastico, prevenzione e tutela della salute, ecc.) che hanno l'obiettivo di sostenerne l'inserimento sociale e lavorativo.

Quali impegni prevede il progetto personalizzato?

Il progetto personalizzato prevede l'impegno da parte dei componenti il nucleo familiare a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato. Le attività sono dettagliate nel progetto personalizzato con riferimento alle seguenti aree: frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto; atti di ricerca attiva di lavoro, frequenza e impegno scolastico, comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute.

Dopo l'analisi preliminare è sempre prevista la predisposizione del progetto personalizzato?

No, se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione. In tal caso il responsabile dell'analisi preliminare (effettuata da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.lgs. 147/2017), verifica l'esistenza del patto o del programma ed, in mancanza, contatta tempestivamente il competente centro per l'impiego, affinché gli interessati siano convocati al fine di redigere e sottoscrivere il patto di servizio entro venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Entro il medesimo termine il patto è comunicato ai competenti servizi dell'ambito territoriale per le successive comunicazioni all'INPS ai fini della erogazione del beneficio economico del REI.

Da chi viene predisposto il progetto personalizzato?

Il Progetto viene predisposto dall'assistente sociale o, nei casi più complessi, da una équipe multidisciplinare. Il progetto è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare rilevate, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili. Il progetto personalizzato è definito con la più ampia partecipazione del nucleo familiare, in considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze con la previsione del suo coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella valutazione, nonché promuovendo, laddove possibile, anche il coinvolgimento attivo dei minorenni per la parte del progetto a loro rivolto. Le équipe multidisciplinari o gli assistenti sociali includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

**Da chi deve essere
sottoscritto il progetto
personalizzato?**

L'équipe multidisciplinare o l'assistente sociale incaricati della definizione del progetto personalizzato decidono se il progetto debba essere sottoscritto da uno o più componenti il nucleo, tenuto conto dell'obiettivo di favorire la più ampia partecipazione dei nuclei familiari beneficiari del REI nell'adozione degli interventi che li riguardano, in considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze e tenuto conto della necessità di definire il progetto secondo i principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare rilevate.

**Quale tipo di sostegno
prevede il progetto
personalizzato?**

Il progetto personalizzato prevede specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al REI. In particolare i sostegni individuati nel progetto possono includere interventi e servizi sociali (tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità, sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare, servizio di mediazione culturale, servizio di pronto intervento sociale), nonché interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e sociosanitarie, educative, abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione. Il progetto può prevedere inoltre specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del REI.

**Che cosa sono il Patto di
servizio e il Programma di
ricerca intensiva di
occupazione?**

Il patto di servizio è il patto stipulato tra i lavoratori disoccupati e i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il programma di ricerca intensiva di occupazione è il programma previsto nell'ambito del servizio di assistenza alla ricollocazione per i titolari dell'assegno individuale di ricollocazione che ne abbiano fatto richiesta, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo. Nel caso, in esito all'analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola mancanza della situazione lavorativa, tali progetti o programmi devono essere redatti per ciascun membro del nucleo familiare che sia abile al lavoro e non occupato.

**Se un nucleo familiare
beneficiario fa richiesta di
trasformazione del SIA in REI
e la sua domanda viene
accolta, deve sottoscrivere
un nuovo progetto di presa in
carico?**

No, eventualmente, se necessario, il progetto personalizzato deve essere adeguato secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. L'avvenuta sottoscrizione del progetto, anche nel caso non necessiti di adeguamenti, deve essere comunicata all'INPS dai servizi (Ambiti territoriali).

**La durata del progetto può
andare oltre quella prevista
per l'erogazione del beneficio
economico?**

Sì, il progetto di presa in carico può durare più dei diciotto mesi previsti per l'erogazione del beneficio economico.

Chi è la figura di riferimento che cura la realizzazione e il monitoraggio del progetto personalizzato?

Il progetto deve prevedere l'individuazione, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente, una figura di riferimento (assistente sociale, educatore professionale, ecc.), che ha il compito di curarne la realizzazione e il monitoraggio, attraverso attività di coordinamento e di impulso dei diversi soggetti coinvolti.

Che cosa succede se un nucleo familiare trasferisce la propria residenza in un altro Comune dopo aver presentato domanda REI ed essere stato ammesso ai benefici?

Per quanto riguarda il cambio di residenza, allo stato attuale la piattaforma informatica INPS non prevede una specifica procedura per i cambi di residenza. Pertanto, fatta salva in ogni caso l'erogazione del beneficio, qualora il cambio di residenza del nucleo familiare beneficiario determini l'impossibilità da parte dei servizi sociali del Comune dove è stata presentata la domanda di seguire efficacemente la presa in carico, l'amministrazione comunale dovrà contattare gli uffici dei servizi sociali del Comune presso il quale il nucleo si è trasferito ai fini dell'invio di tutta la documentazione utile per ogni seguito di competenza, compresa la predisposizione e successiva sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico. Nelle more della definizione di una procedura che consenta di modificare i dati relativi alla residenza nella piattaforma informatica INPS e l'accesso alle informazioni riguardanti il nucleo familiare beneficiario da parte dei responsabili del Comune nel quale il nucleo ha trasferito la residenza, è necessario che i Comuni coinvolti collaborino scambiandosi tutte le informazioni relative al nucleo. In particolare, sarà compito del Comune dove il nucleo ha presentato domanda REI di continuare ad aggiornare i dati nella piattaforma INPS, compresi quelli relativi alla sottoscrizione dei progetti.

Se un nucleo familiare beneficiario fa richiesta di trasformazione del SIA in REI e la sua domanda viene accolta, deve sottoscrivere un nuovo progetto di presa in carico?

No, eventualmente, se necessario, il progetto personalizzato deve essere adeguato secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. In ogni caso è necessario che il Comune o Ambito territoriale comunichi all'INPS, sulla piattaforma REI, l'avvenuta sottoscrizione del Progetto, indicando convenzionalmente come data, se successiva a quella effettiva, la data di accoglimento della domanda REI.

Qualora il nucleo familiare beneficiario del SIA richiedesse la trasformazione in REI, la durata totale del progetto deve essere adeguata a 18 mesi?

Il progetto personalizzato deve essere adeguato, se necessario, secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Un nucleo familiare beneficiario del SIA, una volta completate le attività previste dal progetto di presa in carico, quanto tempo deve aspettare per poter presentare una domanda REI?

Le scadenze per la presentazione della nuova domanda REI non sono rapportate alla durata del progetto ma alla percezione dell'ultimo beneficio economico.

Nel caso in cui l'intestatario della carta non possa sottoscrivere il progetto personalizzato di presa in carico (ad esempio perché ha cambiato residenza, si trova in un'altra città, è stato messo agli arresti domiciliari, ecc.) quest'ultimo può essere sottoscritto da un altro componente il nucleo?

Sì, il progetto personalizzato può essere sottoscritto anche da un componente il nucleo familiare diverso dal richiedente/titolare della Carta REI.

Da quando decorre l'erogazione del beneficio economico?

Nel corso del 2018 il REI viene erogato a partire dal mese successivo rispetto a quello in cui è stata presentata domanda. Dal 2019 il REI verrà erogato subordinatamente alla sottoscrizione del progetto di presa in carico che dovrà avvenire entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare.

Quanto dura l'erogazione del beneficio economico?

Il REI è concesso con cadenza mensile per un periodo non superiore a 18 mesi. Nel caso si sia già beneficiato del SIA, la durata del REI è ridotta del numero di mesi di cui si è usufruito del SIA. Decorsi i 18 mesi, il REI non può essere rinnovato se non trascorsi almeno 6 mesi da quando è terminato il godimento. In caso di rinnovo è concesso per un periodo superiore a 12 mesi.

**PROGETTO DI
ATTIVAZIONE**

**EROGAZIONE DEL
BENEFICIO
ECONOMICO E
ATTIVAZIONE DEI
SERVIZI**

I Comuni possono semplificare e facilitare l'accesso dei beneficiari del REI alle altre prestazioni sociali di cui il comune ha la titolarità?

Sì, purché ricorrano le condizioni stabilite dalla relativa disciplina.

Che cosa deve fare l'Ambito dopo la sottoscrizione del progetto personalizzato?

Gli ambiti territoriali devono comunicare l'avvenuta sottoscrizione all'INPS, ai fini dell'erogazione del beneficio economico del REI, contestualmente alla sottoscrizione del progetto, eventualmente sostituita dalla sottoscrizione del "Patto di servizio" o del "Programma di ricerca intensiva di occupazione", che deve avvenire entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare.

Che cosa succede nel caso in cui un nucleo familiare non sottoscrive il progetto personalizzato?

In assenza di sottoscrizione del progetto, il REI non è erogato. Tuttavia, per il 2018 l'INPS dispone il versamento del beneficio economico anche in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto. Il beneficio resta comunque sospeso qualora la predetta comunicazione non intervenga entro sei mesi dal mese di prima erogazione.

Chi deve comunicare all'INPS l'avvenuta sottoscrizione del "Patto di servizio" o "Programma di ricerca intensiva di occupazione" in sostituzione del progetto?

Anche in questo caso l'avvenuta sottoscrizione deve essere comunicata dall'Ambito territoriale, nelle stesse modalità previste per il progetto personalizzato. A tal fine, il Centro per l'impiego comunica ai competenti servizi dell'Ambito territoriale l'avvenuta sottoscrizione.

Che cosa succede se il Comune, responsabile dell'analisi preliminare, verifica che il patto o il programma di ricerca intensiva non sono stati stipulati?

Il responsabile dell'analisi preliminare del Comune deve contattare tempestivamente il competente centro per l'impiego, affinché gli interessati siano convocati e il patto di servizio venga redatto entro il termine di venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Entro il medesimo termine, il patto è comunicato ai competenti servizi dell'Ambito Territoriale per le successive comunicazioni all'INPS ai fini dell'erogazione del REI.

**VERIFICA DEGLI
IMPEGNI PRESI NEL
PROGETTO**

VERIFICA DEGLI IMPEGNI PRESI NEL PROGETTO

Che cosa succede se il progetto personalizzato non viene sottoscritto entro sei mesi dall'ammissione al beneficio?

Trascorsi i sei mesi dall'avvio dell'erogazione, in assenza della comunicazione relativa alla avvenuta sottoscrizione del progetto, l'INPS sospenderà l'erogazione del beneficio economico, che potrà essere ripristinato a seguito della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione. Anche precedentemente a tale termine, nel caso venga comunicato il rifiuto da parte del nucleo familiare a sottoscrivere il progetto, l'INPS dispone la decadenza dal beneficio. La decadenza viene disposta dal mese successivo a quello del rifiuto, salvo che lo stesso non intervenga il primo giorno del mese.

Le scadenze previste per la sottoscrizione del progetto personalizzato sono valide fin dal momento di avvio della misura?

No, per l'anno 2018 è prevista una deroga. Infatti, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato. Il beneficio resta, comunque, sospeso qualora la predetta comunicazione non intervenga entro sei mesi dal mese di prima erogazione.

La deroga vale per tutte le domande REI presentate nel 2018?

Sì, la deroga vale per le domande presentate fino al 31 dicembre 2018.

Che cosa succede se il Comune non riesce a far sottoscrivere il progetto entro le scadenze previste dalla normativa?

Nel caso in cui il progetto dovesse essere sottoscritto in ritardo l'erogazione del beneficio verrebbe momentaneamente sospesa fino alla data di sottoscrizione. Il periodo in cui il beneficio è sospeso non rileva ai fini della determinazione della durata massima complessiva del beneficio.

Che succede se uno o più componenti del nucleo familiare non si presentano, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato?

In caso di mancata presentazione non giustificata, la prima volta il beneficio economico mensile viene decurtato di 1/4, la seconda volta viene decurtato di una mensilità. In caso di ulteriore mancata presentazione non giustificata, il nucleo familiare decade dal beneficio.

Che succede se un componente del nucleo familiare non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento, in particolare, ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento?

In caso di mancata presentazione non giustificata, la prima volta il beneficio economico mensile viene decurtato di una mensilità. In caso di successiva mancata presentazione il nucleo familiare decade dal beneficio e gli eventuali interessati decadono dallo stato di disoccupazione.

Che succede se un componente del nucleo familiare non aderisce, senza un giustificato motivo, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, ovvero non accetta un'offerta di lavoro congrua?

Nei casi in questione, in assenza di giustificato motivo, il nucleo familiare decade dal beneficio e gli eventuali interessati decadono dallo stato di disoccupazione.

**VERIFICA DEGLI
IMPEGNI PRESI NEL
PROGETTO**

Che cosa succede se uno o più componenti del nucleo familiare non rispettano, senza un giustificato motivo, gli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto personalizzato, con particolare riferimento agli impegni relativi alla frequenza e all'impegno scolastico e ai comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute individuati da professionisti sanitari?

In questo caso, la figura di riferimento del progetto richiama formalmente il nucleo familiare al rispetto degli impegni medesimi. Se a seguito del richiamo il nucleo familiare non aderisce agli impegni previsti, la figura di riferimento effettua un nuovo richiamo in cui si esplicitano puntualmente gli impegni e i tempi in cui adeguarsi, a pena di sospensione dal beneficio. Nel caso in cui sia adottato il provvedimento di sospensione, nello stesso sono specificati gli impegni necessari e i tempi per il ripristino del beneficio per la durata residua prevista al momento della sospensione. In caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni richiamati, successivi al provvedimento di sospensione, è disposta la decadenza dal beneficio (art. 12 D.lgs. 147/2017).

Per i nuclei familiari beneficiari per i quali sono in atto accertamenti da parte dei competenti uffici anagrafici circa la loro effettiva composizione si deve procedere alla sospensione o revoca del beneficio?

No, non si può procedere alla revoca del beneficio prima che sia stato emanato un provvedimento che accerti la diversa composizione del nucleo rispetto a quanto dichiarato, fatta salva la possibilità di chiedere una DSU aggiornata. Nel caso in cui venga accertata con provvedimento la diversa composizione del nucleo familiare, il nucleo decade dal beneficio e vengono applicate, ove ricorrano le condizioni, le sanzioni previste nelle ipotesi di fruizione del beneficio economico maggiore rispetto a quanto sarebbe spettato o illegittima. Inoltre, si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del regolamento ISEE, ossia *"gli enti erogatori [...] provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci"*. La decadenza e le sanzioni non si applicano nel caso in cui sia stata presentata una nuova DSU entro due mesi dalla data in cui risulta sussistere la diversa composizione del nucleo familiare.

**SANZIONI ED
EVENTUALI RICORSI**

Che cosa fa il Comune nel caso in cui dovesse riscontrare che si sono verificati i fatti suscettibili di dar luogo all'irrogazione delle sanzioni e al recupero dell'indebito derivante dalla dichiarazione mendace?

I servizi competenti comunicano all'INPS i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni, nelle modalità stabilite dal medesimo Istituto, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare e, comunque, in tempo utile ad evitare il versamento della mensilità successiva. L'INPS rende noti agli ambiti territoriali ovvero ai Comuni che hanno trasmesso la relativa domanda gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Che cosa succede se a seguito di dichiarazione mendace in sede di DSU-ISEE il nucleo familiare ha percepito il beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato?

Fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, il beneficio economico viene decurtato di una mensilità se la dichiarazione mendace ha prodotto un incremento del beneficio su base mensile inferiore a 100 euro, di due mensilità se la dichiarazione mendace ha prodotto un incremento del beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro. Se la dichiarazione mendace ha prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari o superiore a 200 euro è disposta la decadenza dal beneficio.

Che cosa succede se a seguito di dichiarazione mendace in sede di DSU-ISEE il nucleo familiare ha percepito illegittimamente il beneficio economico?

Fermo restando la restituzione dell'indebito e la decadenza dal beneficio, si applica la sanzione nella misura di 500 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile inferiore a 100 euro; nella misura di 1.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro; nella misura di 2.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile da 200 euro a meno di 300 euro; nella misura di 3.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari a 300 euro o superiore; nella misura massima di 5.000 euro nel caso in cui i valori dell'ISEE o delle sue componenti reddituali o patrimoniali accertate, siano pari o superiori a due volte le soglie indicate per i requisiti economici.

Il nucleo familiare decaduto dal beneficio per effetto di una dichiarazione mendace in sede di DSU-ISEE, può presentare nuovamente richiesta di REI?

Sì, il nucleo familiare decaduto dal beneficio può presentare richiesta decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza se quest'ultimo è motivato da una dichiarazione mendace che ha prodotto un incremento del beneficio. Invece, nel caso in cui il beneficio del REI sia stato fruito illegittimamente per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, in assenza della quale il nucleo non sarebbe risultato beneficiario, potrà essere presentata richiesta REI decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza (art. 12, comma 11, D.lgs. 147/2017).

**SANZIONI ED
EVENTUALI RICORSI**

Il nucleo familiare decaduto dal beneficio per mancato rispetto degli impegni previsti dal progetto personalizzato o per mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, può presentare nuovamente richiesta di REI?

Sì, il nucleo familiare decaduto dal beneficio può presentare richiesta decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

Nell'ipotesi di interruzione nella fruizione del beneficio il nucleo familiare può richiedere nuovamente di accedere alla misura?

Il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto, senza attendere il decorso di alcun termine, nel caso in cui l'interruzione avvenga per motivi diversi da quelli che danno luogo a decadenza a seguito di dichiarazione mendace in sede di DSU ISEE o mancato rispetto degli impegni. Invece, il beneficio può essere richiesto solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza nel caso in cui il nucleo abbia percepito il beneficio economico del REI in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU. Il beneficio può essere richiesto solo decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito illegittimamente il beneficio del REI per effetto di una discordanza tra le componenti reddituali e patrimoniali rilevanti a fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU. Il beneficio può essere richiesto solo decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di decadenza, nel caso del mancato rispetto degli impegni o per mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

Come avvengono l'irrogazione delle sanzioni e l'eventuale recupero dell'indebito derivante dalla dichiarazione mendace?

L'irrogazione delle sanzioni e l'eventuale recupero dell'indebito avvengono ad opera dell'INPS. Inoltre, in caso di decadenza derivante dal caso in cui il beneficio sia stato percepito indebitamente, l'INPS dispone la disattivazione della Carta REI. Invece, nelle ipotesi di decadenza in cui le somme già erogate siano state percepite legittimamente il beneficiario potrà continuare a usare la Carta REI fino a esaurimento delle stesse.

Qual è l'importo del REI?

L'importo del beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e dipende dalle risorse economiche già possedute. Il beneficio massimo mensile, per una famiglia composta da 6 o più persone, è di 539,82€. Il beneficio spetta nel suo valore massimo solo per i nuclei familiari che non ricevono altri trattamenti assistenziali e hanno l'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) pari a zero. Per i dettagli visita il focus del sito dedicato al REI.

**SANZIONI ED
EVENTUALI RICORSI**

CARTA REI

Come avviene il pagamento del REI? Il beneficio economico viene erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI), che funziona come una normale carta di pagamento e permette un prelievo di contanti da ATM di Poste Italiane e da ATM bancari in Italia entro un limite mensile di 240 euro.

Come si ritira la Carta REI? Se la domanda REI viene accettata, sarà recapitata al beneficiario presso l'indirizzo di residenza indicato, una comunicazione con l'invito a recarsi presso un Ufficio Postale abilitato al servizio denominato "Carta Acquisti" (è possibile cercare gli uffici abilitati sul [sito](#) di Poste Italiane), per il ritiro della Carta. Per effettuare il ritiro occorre presentarsi con un documento d'identità in corso di validità e il codice fiscale. Sulla carta sarà già disponibile l'importo relativo alla prima mensilità. Trascorsi 15 giorni dopo il primo avviso senza che la carta sia stata ritirata, Poste invierà una seconda comunicazione cartacea.

Dove e quando si ritira la Carta REI? Potrai ritirare la tua Carta REI dopo aver ricevuto la comunicazione di Poste. Nel caso, decorsi alcuni giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS di ammissione al beneficio, non avessi ricevuto la comunicazione di Poste, puoi recarti presso un ufficio postale abilitato al servizio denominato "Carta Acquisti" (puoi cercare gli uffici abilitati sul sito di Poste Italiane) munito di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale, e richiedere di verificare se risulta presente una Carta a tuo nome.

La Carta che ti verrà consegnata includerà l'importo relativo alla prima mensilità. Tuttavia, prima di poterla utilizzare, dovrai attendere la ricezione del Codice di Sicurezza (PIN) che ti sarà inviato da Poste Italiane all'indirizzo di residenza indicato sul modulo di domanda REI.

Per i dettagli visita il focus del sito dedicato al REI.

Come si utilizza la Carta REI? La Carta REI può essere utilizzata solo dal titolare e consente di effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile, che, in sede di prima applicazione, è pari a 240 euro. Per l'eventuale, restante importo, la Carta potrà essere utilizzata nei negozi alimentari, nelle farmacie e nelle parafarmacie abilitate al circuito MasterCard e negli uffici postali per pagare bollette elettriche e di fornitura gas. Con la Carta si potranno anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma.

Con la Carta REI si possono effettuare acquisti on line? No. La carta REI può essere utilizzata esclusivamente negli esercizi commerciali, nelle farmacie e nelle parafarmacie convenzionati con il circuito MasterCard ed effettuare prelievi di contanti per un importo massimo mensile pari a 240 euro.

Quali sono gli uffici postali abilitati al ritiro della Carta REI? Per ritirare la Carta il beneficiario può recarsi presso qualunque ufficio postale abilitato al servizio "Carta Acquisti" (è possibile cercare gli uffici abilitati sul sito di Poste Italiane), munito di un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale.

Che cosa succede se la comunicazione di Poste italiane non viene recapitata?

In caso di mancato recapito, il beneficiario può in ogni caso recarsi presso gli uffici postali abilitati al servizio "Carta Acquisti" (è possibile cercare gli uffici abilitati sul sito di Poste Italiane), e ritirare la Carta REI previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità e il codice fiscale.

Il beneficiario potrà ritirare la sua Carta REI il giorno stesso in cui è stata inviata la comunicazione di ammissione al beneficio al Comune?

No, il beneficiario potrà ritirare la sua Carta REI solo dopo aver ricevuto la comunicazione di Poste. Nel caso, decorsi alcuni giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS di ammissione al beneficio, non avesse ricevuto la comunicazione di Poste, può recarsi presso un ufficio postale abilitato al servizio "Carta Acquisti" (è possibile cercare gli uffici abilitati sul sito di Poste Italiane), munito di un documento di un documento d'identità in corso di validità e il codice fiscale, e richiedere di verificare se risulta attivata una Carta a suo nome.

Il beneficiario potrà utilizzare la Carta REI fin dal momento del ritiro?

No, il beneficiario potrà utilizzare la Carta REI solo dopo la ricezione dell'apposito Codice di Sicurezza (PIN). Il PIN sarà inviato da Poste Italiane all'indirizzo di residenza indicato sul modulo di domanda dopo il ritiro della Carta presso l'Ufficio Postale.

Che cosa succede se il PIN non dovesse essere recapitato all'indirizzo indicato sul modulo di domanda dal beneficiario?

In caso di mancata consegna del PIN, il beneficiario deve recarsi presso un ufficio postale abilitato al servizio "Carta Acquisti" (è possibile cercare gli uffici abilitati sul sito di Poste Italiane) e richiedere il duplicato del PIN che sarà nuovamente inviato a mezzo comunicazione cartacea.

Se il beneficiario non ha ricevuto il PIN perché ha cambiato residenza o ha indicato un indirizzo sbagliato sul modulo di domanda REI può chiedere la variazione dell'indirizzo presso cui inviare il PIN?

Sì, in questo caso, il beneficiario si deve recare presso l'ufficio postale competente, chiedere il duplicato del PIN e indicare il nuovo recapito presso cui deve essere inviata la nuova comunicazione. Tale variazione di recapito è valida solo per l'invio del duplicato PIN e non modifica il dato conservato nei sistemi di Poste e INPS.

Se il beneficiario dimentica o smarrisce il PIN che cosa deve fare?

Il beneficiario si può recare presso un ufficio postale abilitato e richiedere il duplicato del PIN. Il PIN sarà inviato da Poste Italiane, a mezzo comunicazione cartacea, all'indirizzo di residenza indicato sul modulo di richiesta duplicato.

Se il beneficiario perde, subisce una truffa o viene derubato della carta REI come si deve comportare?

In caso di smarrimento o furto, si può chiedere il blocco della Carta telefonando al numero verde gratuito 800.902.122 (se è in Italia) o al numero 0039.049.21.00.149 (se è all'estero). L'operatore comunicherà il "numero di blocco".

In seguito, sarà necessario presentare una denuncia all'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza e, rivolgersi ad un ufficio postale abilitato, fornendo il "numero di blocco" e una copia della denuncia, per richiedere una nuova Carta, in sostituzione di quella bloccata, sulla quale sarà accreditato il saldo residuo.

Che cosa deve fare il beneficiario se la carta si danneggia o si smagnetizza?

In caso di Carta smagnetizzata o malfunzionante deve rivolgersi presso gli uffici postali abilitati per richiederne la sostituzione. Il titolare dovrà restituire la Carta e l'eventuale saldo residuo sarà trasferito sulla nuova Carta.

Quando viene ricaricata la Carta REI?

La ricarica della Carta REI avviene mensilmente e nella maggior parte dei casi; la disposizione della ricarica sulla Carta REI da parte dell'Inps viene effettuata la fine del mese. In ogni caso la ricarica verrà effettuata solo all'esito positivo delle verifiche.

Il beneficiario può ricaricare la Carta REI?

La carta è ricaricata unicamente attraverso i flussi di accredito disposti da INPS. Pertanto, non è possibile ricaricare la Carta con i propri soldi.

Il beneficiario può verificare quanti soldi ha sulla sua Carta REI?

Il titolare può consultare saldo e lista movimenti presso gli uffici postali, gli sportelli automatici ATM Postamat, sul sito delle poste (previa registrazione sul sito stesso) e chiamando il numero verde 800.666.888, gratuito da telefono fisso. E' disponibile inoltre il servizio di comunicazione del saldo della Carta REI tramite SMS, attivabile gratuitamente da telefono fisso: telefonando al numero verde 800.666.888 e seguendo le istruzioni della voce guida si potrà registrare il proprio numero di cellulare al quale sarà comunicato, tramite SMS, l'importo di ogni nuovo accredito o di ogni acquisto effettuato con la carta. Inoltre chiamando gratuitamente il numero verde 800.130.640, dal numero di cellulare registrato, si potrà ricevere un SMS che comunicherà immediatamente il saldo disponibile della carta.

Il servizio di lettura telefonica del saldo è disponibile anche per chiamate da telefono mobile. In questo caso è a disposizione il numero telefonico 199.100.8881 che prevede l'addebito del costo della comunicazione al chiamante.

Per facilitare l'utilizzo della Carta, all'atto di ciascuna transazione, sulla ricevuta di pagamento emessa dal POS, potrà risultare la disponibilità residua di spesa della Carta.

La carta REI non è più attiva, che cosa è successo?

Se a seguito dei controlli effettuati dopo il rilascio, le amministrazioni competenti dovessero verificare che il nucleo familiare ha percepito illegittimamente il beneficio, la carta viene disattivata (estinta).

A chi occorre rivolgersi per ricevere informazioni, assistenza o presentare istanza di riesame nel caso in cui la carta dovesse essere sospesa o disattivata?

Per la richiesta di informazioni ed assistenza, il beneficiario potrà rivolgersi sia al Comune di residenza sia alle Strutture territoriali INPS.

Se il Comune interpellato non è in grado di fornire una risposta alle richieste di chiarimenti, potrà inviare una richiesta di ulteriore approfondimento alla Direzione provinciale o alle Strutture INPS individuate e competenti territorialmente, utilizzando obbligatoriamente il canale PEC.

L'eventuale istanza di riesame dovrà essere presentata alla sede INPS di riferimento territoriale.

Che cosa deve fare il beneficiario se non riesce a utilizzare la Carta anche se ha ancora del credito disponibile?

Per le anomalie di utilizzo che si verificano dopo la consegna e l'attivazione occorre rivolgersi, analogamente a tutti i clienti titolari di Carte rilasciate da Poste, al numero verde 800 003322, oppure può recarsi presso l'ufficio postale per le verifiche necessarie.

Che cosa succede se un nucleo familiare che ha un componente minorenni beneficiario della carta acquisti viene ammesso al REI?

In questo caso, dal beneficio economico previsto dal REI viene dedotto integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già riconosciuto.

CARTA REI